

DELIBERA n° 4 del 23 maggio 2023 di ADOZIONE DEL REGOLAMENTO TASSAZIONE NOTULE

(aggiornato alla legge n. 49 del 21 aprile 2023)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto,

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. b) della l.247/2012 con il quale viene prevista tra le prerogative del Consiglio dell'Ordine quella di approvare *“i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi”*;

VISTO l'art. 13, comma 9 della l.247/2012, secondo il quale, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso spettante al professionista *“ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione”*. Detta previsione normativa sancisce altresì, al secondo periodo, che il professionista può richiedere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il rilascio di *“un parere di congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”*.

VISTO l'art. 29, comma 1, della Legge professionale forense [lett. l) e o)] prevede, tra i *“Compiti e prerogative del Consiglio”*, quello di dare *“pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”*, nonché quello di intervenire *“su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre”*, con la ulteriore specificazione secondo cui *“degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula”*;

VISTO l'art. 29, comma 3 lett. b), della Legge 247/2012 autorizza il Consiglio dell'Ordine a fissare contributi per i pareri sui compensi, e comunque per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate dal medesimo art. 29 *“e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali”*.

RILEVATO che in data 21 Aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.49 in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali che prevede, all'art.1, comma 1: *“Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;

RILEVATO altresì che la l.49 del 21 aprile 2023 all'art. 7 comma 1 prevede *“1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”*.

RITENUTO che, in conseguenza delle novità normative richiamate si rende necessario procedere all'aggiornamento ed all'adeguamento della disciplina esistente relativa all'attività di tassazione notule ad opera della dedicata commissione,

Approva il regolamento allegato



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DEL PARERE SULLA CONGRUITÀ
DEI COMPENSI, DI RICORSO IN PREVENZIONE
E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE
(delibera n° 4 del 23/05/2023)**

Indice generale ipertestuale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Commissione per la tassazione delle notule e criteri di competenza.....	3
Articolo 3 - Presentazione dell'istanza e termini del procedimento.....	3
Articolo 4 - Avvio del procedimento.....	5
Articolo 5 - Istruttoria della Commissione.....	6
Articolo 6 - Parere di congruità.....	6
Articolo 7 - Termine del procedimento.....	7
Articolo 8 - Tassazione per il rilascio del parere e ritiro dei documenti.....	7
Articolo 9 - Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione.....	8
Articolo 10 - Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione.....	8
Articolo 11 - Esecuzione dei pagamenti.....	9
Articolo 12 - Disposizione transitoria e finale.....	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1)- Il presente regolamento disciplina i procedimenti derivanti:

- a) dalle istanze con cui gli iscritti, i loro eredi od aventi causa richiedano al COA Grosseto di rilasciare un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi alla attività di assistenza giudiziale e/o stragiudiziale.
- b) dai ricorsi in prevenzione sulle parcelle professionali, dai tentativi di conciliazione di cui all'art. 13 comma 9 legge professionale (legge 247/2012) ovvero da quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento determina altresì i termini iniziale e finale per lo svolgimento del procedimento e gli adempimenti a cui sono tenuti i richiedenti ed il Consiglio dell'Ordine nell'emissione dei suddetti pareri.

Articolo 2 - Commissione per la tassazione delle notule e criteri di competenza

1)- Al fine di rendere i pareri di cui all'art.1 e deliberare sulle istanze di conciliazione, ai sensi dell'art. 32 l.247/2012, è istituita all'interno del Consiglio una commissione composta da soli Consiglieri per la tassazione delle notule e la disamina delle problematiche relative a tale attività. La commissione svolge funzione consultiva e referente ed è delegata allo svolgimento della istruttoria per il rilascio del parere di congruità sui compensi richiesti dal professionista. La Commissione potrà riunirsi anche in via telematica, utilizzando i programmi di videoconferenza in uso al Consiglio.

2)- Il Consigliere coordinatore della commissione provvederà a relazionare il Consiglio circa le attività svolte, con particolare attenzione alle problematiche ed alle criticità riscontrate nei singoli casi esaminati, sentiti i consiglieri relatori o delegando gli stessi all'attività di relazione, e formulerà la proposta deliberativa, chiedendo di inserire apposito ordine del giorno alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

3)- È facoltà del Consigliere coordinatore assegnare ai componenti della commissione la relazione delle istanze ricevute, tenuto conto della loro specifica esperienza e competenza.

Articolo 3 - Presentazione dell'istanza e termini del procedimento

1)- L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità presenta presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati apposita istanza, preferibilmente in forma telematica, redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine, unitamente ad una copia della stessa, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Qualora l'iscritto abbia operato in virtù di una convenzione od accordo vincolante con il cliente di cui all'art.2 della legge 49/2023 dovrà depositare altresì copia della convenzione o dell'accordo.

2)- All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente dovrà versare una somma pari a € 15,00 a copertura forfettaria delle spese di segreteria, salvo recupero dei maggiori oneri di segreteria che verranno quantificati alla definizione del procedimento. Tali importi non saranno restituiti né conteggiati all'atto di versamento della tassa per il rilascio del parere.

In ogni caso, l'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) i dati identificativi, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo anagrafico di residenza e/o la sede legale, in numero di fax e l'indirizzo di P.E.C. (ove esistenti) del cliente e/o della parte assistita;
- c) ove presente, la documentazione utile per la identificazione dell'atto di incarico con specificazione dello stesso, allegando -nel caso di enti pubblici- gli atti amministrativi necessari al fine;
- d) l'indicazione della materia e dell'oggetto dell'attività professionale svolta (giudiziale e/o stragiudiziale) nonché il ritenuto valore della stessa per le pratiche civili ed amministrative, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- e) nel caso di richiesta di parere di congruità per l'attività di difesa d'ufficio in ambito penale, la dichiarazione espressa che la richiesta è presentata a tal fine;
- f) breve relazione dell'attività professionale svolta mediante il richiamo e l'allegazione degli atti e/o documenti espressamente richiamati in seno all'istanza (debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito indice) su cui l'istante fonda la propria richiesta di liquidazione del compenso;
- g) in caso di attività giudiziale, l'autorità giudiziaria adita (con numero del procedimento e con allegazione degli eventuali provvedimenti emessi);
- h) il chiaro riferimento all'attività professionale svolta (in specie, per quella stragiudiziale) per la quale è chiesto il compenso, alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis ed ai criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi;
- i) la durata della stessa (con specifica se sia essa terminata o ancora in corso) e l'importanza delle questioni affrontate, nonché il risultato conseguito;
- j) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- k) il numero delle parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- l) l'indicazione circa la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento;
- m) la notula, in duplice copia, riepilogativa di quanto richiesto debitamente redatta ed evidenziando eventuali acconti laddove percepiti e la data di esecuzione del pagamento ad essi relativo;
- n) lettera inviata al cliente (a mezzo p.e.c. e/o lettera raccomandata A/R) contenente la richiesta di pagamento della parcella professionale corredata da 'nota pro-forma', con la concessione di un termine non inferiore a sette giorni per l'esatto adempimento.

- o) nella presentazione di istanza di opinamento riguardante lo stesso procedimento, devono essere indicate espressamente eventuali istanze già presentate, e/o i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

3)- Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato dovrà prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, contenuto nell'apposita modulistica.

4)- Nella ipotesi di pluralità di difensori, quand'anche nominati con mandato congiunto, ciascuno di essi è tenuto a depositare un'autonoma istanza specificando l'attività da esso svolta, allegando eventuali accordi tra professionisti.

5)- La data di presentazione dell'istanza presso la segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento. Le comunicazioni da parte del Consiglio dell'Ordine saranno effettuate a mezzo p.e.c. ove dichiarata ovvero con lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

6)- Nell'ipotesi in cui siano del tutto pretermessi uno o più degli elementi elencati al precedente comma 3, ovvero quando essi siano non facilmente individuabili, la Commissione ne richiederà l'integrazione, con sospensione dei termini del procedimento, assegnando all'interessato un congruo termine. In caso di mancata integrazione, il procedimento sarà deciso allo stato degli atti.

Articolo 4 - Avvio del procedimento

1)- A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, individuata dal numero di protocollo rimettendo il fascicolo all'attenzione del Consigliere coordinatore e della Commissione per la tassazione delle notule.

2)- Il Consigliere relatore designato dal Coordinatore della Commissione per la singola istanza assume la qualifica di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 bis della citata legge). In caso di astensione del relatore, sarà nominato responsabile del procedimento il Consigliere coordinatore della commissione ovvero il nuovo relatore da egli designato per la relativa istanza.

3)- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, per il tramite dell'ufficio di Segreteria, dà avviso, ove possibile a mezzo PEC, dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990 alla parte nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti. Con la comunicazione di avvio del procedimento, contenente tra l'altro la data di protocollo dell'istanza, l'indicazione del responsabile del procedimento ed il termine previsto per la conclusione dello stesso, la parte contro interessata viene edotta della possibilità di presentare, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, deduzioni scritte e documenti nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell'avviso così come previsto dall'art. 10 della L. n.241/1990; delle deduzioni eventualmente formulate viene data tempestiva comunicazione all'istante.

4)- Qualora la comunicazione di avvio del procedimento non venga recapitata al destinatario per irreperibilità dello stesso o per altra motivazione diversa dal rifiuto, l'iscritto interessato, dietro richiesta della Segreteria dell'Ordine (anche per le vie brevi), dovrà fornire a quest'ultima il certificato di residenza o la visura camerale aggiornata del destinatario. Se, invece, il destinatario rifiuta od

omette il ritiro della comunicazione di avvio del procedimento, il relativo atto si presumerà portato a sua conoscenza, e la Commissione potrà proseguire nelle successive fasi del procedimento.

5)- Nel caso in cui la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista e nei casi in cui comunque sia richiesto il tentativo di conciliazione o lo stesso sia ritenuto opportuno dal Consiglio dell'Ordine o dalla Commissione notule, sospesi i termini del procedimento amministrativo, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che presiede l'apposita Commissione di conciliazione istituita dal Consiglio dell'Ordine.

6)- Nell'ipotesi in cui, a seguito del tentativo di componimento bonario, venga meno la necessità di procedere col rilascio del parere di congruità, il relativo procedimento sarà archiviato. Se, invece, il tentativo di componimento bonario non avrà esito favorevole, verrà riattivato il procedimento di rilascio del parere di congruità su semplice comunicazione dell'interessato.

Articolo 5 - Istruttoria della Commissione

1)- La Commissione per la tassazione delle notule, sentito il Consigliere relatore, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le attività istruttorie ritenute consone, ivi incluse eventuali richieste di integrazioni documentali e/o di chiarimenti avanzate anche tramite mail, può convocare il professionista ove ravvisi esigenze di ulteriore approfondimento; qualora l'iscritto ometta di fornire i chiarimenti o la documentazione integrativa nei termini richiesti ed espressamente indicati nelle comunicazioni inviate la commissione, per tramite del coordinatore, ne dà atto e comunicazione al Consiglio che delibererà allo stato degli atti.

2)- In caso, peraltro, di deduzioni della parte controinteressata, la Commissione, contestualmente al relativo invio all'iscritto, concede allo stesso un termine congruo per chiarimenti e controdeduzioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. Nel caso in cui l'iscritto non fornisca i chiarimenti richiesti o ritenga di non controdedurre nel termine concesso, il parere sarà rilasciato allo stato degli atti.

3)- Qualora, in sede di istruttoria, il Consigliere relatore, un componente della commissione notule o del Consiglio dell'Ordine ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso può richiedere l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile la valutazione circa l'opportunità di adire nel caso di specie l'autorità giudiziaria competente. Su tale proposta delibera il Consiglio, sentita la relazione della Commissione notule e previo parere della Commissione equo compenso.

Articolo 6 - Parere di congruità

1)- Il Consiglio dell'Ordine, sentito il Consigliere relatore ovvero il Consigliere coordinatore nei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, rilascia il parere con provvedimento motivato che evidenzia, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, le ragioni e/o le carenze riscontrate che hanno determinato il rigetto dell'istanza ovvero gli elementi e documenti a supporto dell'accoglimento tota-

le o parziale della richiesta dell'iscritto nonché la rispondenza ai parametri di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2)- Il parere, che può consistere anche in un parziale accoglimento, viene depositato unitamente al relativo fascicolo presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, e sarà comunicato, a cura di quest'ultima, al professionista richiedente.

3)- Il parere di accoglimento totale o parziale dell'istanza, rilasciato all'esito del presente procedimento costituisce, ai sensi dell'art.7 legge 21 aprile 2023, n.49, titolo esecutivo; a tal fine è onere dell'iscritto provvedere alla notifica del titolo secondo le disposizioni vigenti. È fatta salva, secondo quanto previsto dalla medesima norma, la possibilità per il debitore di proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notifica effettuata a cura del professionista.

Articolo 7 - Termine del procedimento

1)- Il procedimento per il rilascio del parere di congruità deve concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua apertura.

2)- Detto termine può esser prorogato, per un massimo di giorni 60 (sessanta), ove vengano disposti i chiarimenti di cui all'art. 5 del presente regolamento ovvero nel caso di intervento della parte controinteressata.

3)- In ogni caso, ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione feriale dei termini processuali civili.

4)- Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare al parere, per cui in assenza di tempestiva rinuncia ed una volta deliberato il parere, il soggetto richiedente sarà tenuto comunque al pagamento della tassazione della notula.

Articolo 8 - Tassazione per il rilascio del parere e ritiro dei documenti

1)- Il rilascio del parere di congruità all'interessato, senza distinzione tra civile, penale, amministrativo, stragiudiziale, è subordinato al versamento di una tassa calcolata in percentuale sul valore tassato, da considerarsi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, del rimborso forfettario e delle spese esenti sulla base delle seguenti aliquote:

- 4%: importi liquidati sino alla concorrenza di € 5.000,00
- 3%: sul maggior valore sino alla concorrenza di € 25.000,00
- 2%: sul maggior valore sino alla concorrenza di € 50.000,00
- 1,5%: sul maggior valore ulteriore.

Il tutto oltre al recupero delle eventuali spese come documentate dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

2)- In materia penale, nel caso di difese d'ufficio, il rilascio del parere di congruità all'interessato, sia che la richiesta pervenga ad iniziativa dell'interessato stesso sia che vi sia richiesta di integrazione da parte del giudicante, è subordinata al versamento di una tassa calcolata in misura forfettaria fissa sulla base ed in ragione dei seguenti scaglioni di valore:

- scaglione fino a € 1.000,00 tassa € 30,00
- scaglione da € 1.001,00 e fino a € 3.000,00 tassa € 50,00
- scaglione da € 3.001,00 ed oltre tassa € 100,00

Il tutto al netto degli oneri fiscali e previdenziali, del rimborso forfettario e delle spese esenti ed in ogni caso salvo il recupero delle spese documentate della segreteria.

3)- Nel caso in cui la richiesta del parere di congruità pervenga da una Pubblica Amministrazione il provvedimento finale non è soggetto a tassazione, né a contribuzione alcuna, salvo rimborso delle spese sostenute stabilito forfettariamente in € 15,00.

4)- Il pagamento della tassa sul parere conferisce all'interessato il diritto ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, debitamente vidimato.

5)- A seguito del ritiro della copia conforme del provvedimento, l'interessato ha l'onere di ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro giorni 30 (trenta). Decorso tale termine, la stessa sarà restituita al richiedente il parere con i costi di spedizione a carico del destinatario.

Articolo 9 - Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

1)- Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto e nei casi in cui fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31.12.2012 n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, anche su indicazione della Commissione notule o del Consigliere relatore, sospesi i termini sopra indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, avanti la Commissione di conciliazione costituita all'interno del COA.

Articolo 10 - Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

1)- Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, e che si applicano anche al caso di deposito di richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione:

- a) la richiesta di tentativo di conciliazione deve esser presentata in un originale ed in copia, da depositarsi, debitamente sottoscritta, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, su moduli predisposti dal Consiglio dell'Ordine e accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari;
- b) nel caso di richiesta di conciliazione 'autonoma' (non a seguito della richiesta del parere di congruità) che pervenga dal cliente, la documentazione ritenuta necessaria dovrà esser depositata dall'iscritto che manifesti previamente l'intenzione di aderire

al tentativo di conciliazione, nel termine di almeno sette giorni prima della data fissata per il tentativo;

- c) pervenuta la richiesta il Presidente dell'Ordine degli Avvocati convoca le parti avanti alla Commissione di conciliazione, che esperirà, salvo proroghe motivate, il tentativo entro i successivi 30 giorni;
- d) la data fissata per il primo incontro sarà comunicata dalla Segreteria dell'Ordine alle parti interessate;
- e) l'incontro si svolge senza formalità, alla presenza congiunta delle parti personalmente, ovvero mediante sedute separate;
- f) tanto l'eventuale esito positivo del tentativo di conciliazione quanto quello negativo dovranno esser formalizzati innanzi il Consiglio dell'Ordine mediante sottoscrizione dell'apposito verbale da parte degli interessati nonché dai Componenti della Commissione di Conciliazione.

Articolo 11 - Esecuzione dei pagamenti

1)- Tutti i pagamenti indicati dal presente regolamento dovranno eseguirsi esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati tramite bancomat, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, i cui estremi saranno, a richiesta, rilasciati dalla Segreteria dell'Ordine.

Articolo 12 - Disposizione transitoria e finale

1)- Il presente regolamento avrà efficacia immediata alla data di esecutività della relativa delibera di adozione, ragion per cui tutte le procedure relative alle istanze pervenute dopo tale data saranno disciplinate dallo stesso. Di quanto sopra sarà data ampia divulgazione agli iscritti mediante comunicazione a cura della Segreteria dell'Ordine.